

Studio Legale Piacente

Avv. Concetta Piacente

Dott. Adelio Vilarde

Dott.ssa Elisa Burello

TRIBUNALE DI MANTOVA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

Con istanza per la determinazione delle modalità' di notifica ex

art. 151 c.p.c.

PER

La Sig.ra Palumbo Debora nata a Cosenza (CS) il 08.07.1978 e residente in Fiumefreddo Bruzio (CS) alla Via Spurio Cursore n.12 (C.F. PLMDBR78L48D086B), rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Piacente (C.F. PCNCCT83S43C616Z), presso il cui studio sito in Cosenza alla via Piave, n. 36, elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto.

L'avv. Piacente dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 0984/24845, ovvero all'indirizzo P.E.C. concetta.piacente@pec.giuffre.it

Ricorrente

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, in persona del direttore generale, l.r.p.t., e **Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza**, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa De Rubertis, Funzionario dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova;

Resistenti

Via Piave, 36 - 87100 Cosenza - Tel / Fax 0984.24845

E-mail: avv.concettapiacente@gmail.com - Pec.mail: concetta.piacente@pec.giuffre.it



NONCHE' NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo per tutti gli ambiti territoriali italiani del Ministero resistente, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso della ricorrente che in virtù dell'accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione.

Potenziali Controinteressati

AVVERSO

L'Ordinanza cautelare n. cron. 194/2017 del 04.02.2017 (Causa R.G. n. 733/2016-1) del Tribunale di Mantova – Sez. Lavoro – Giudice Dott.ssa Simona Gerola, comunicata in data 06.02.2017 alla ricorrente presso il domicilio eletto, tramite posta elettronica certificata.

RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA PROCESSUALE

- Con ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto in corso di causa, l'odierna reclamante, docente di scuola primaria, ritenendosi illegittimamente lesa dalla procedura di mobilità nazionale indetta per l'anno scolastico 2016/2017, chiedeva:
 - preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, sospendere l'assegnazione operata illegittimamente dal MIUR - Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia/ Ambito Territoriale della Provincia di Mantova, assegnandola anche temporaneamente e con riserva presso l'Ufficio Scolastico Regionale Calabria / Ambito Territoriale 0003 della Provincia di Cosenza e/o comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
 - In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento e della assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale 0019 – Lombardia (Mantova) in luogo dell'ambito territoriale 0003 – Regione Calabria (Cosenza) come ad essa spettante, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio di scorrimento



della graduatoria, e conseguentemente condannare l'Ufficio Scolastico resistente ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell'Ambito Territoriale della Calabria o di altra sede elencata nelle preferenze espresse, adottando ogni provvedimento utile per la tutela del diritto reclamato.

A sostegno della propria domanda, deduceva quanto in appresso:

«La ricorrente, docente di scuola primaria già iscritta nelle graduatorie ad esaurimento, assunta a tempo indeterminato nella fase C del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 98 lett. c) l. 13.7.2015 n. 107 ed assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'istituto comprensivo statale di Belmonte Calabro (CS), ha partecipato per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per l'attribuzione dell'incarico triennale ai sensi dell'art. 1 co. 108 l. 107/15, e in particolare alla fase C prevista dall'art. 6 CCNI mobilità del 08.04.2016 (All.1).

Il predetto articolo, prevede una mobilità obbligatoria, cui la ricorrente è stata costretta a partecipare per non subire gli effetti pregiudizievoli dallo stesso contemplati, questo infatti, così dispone: “gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da gae, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti, inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da gae, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

L'allegato 1 al citato CCNI - ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo - relativamente all'effettuazione della fase c, ambiti nazionali, prevede poi che “I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non



vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.”

Nella domanda di mobilità “forzata” (All..2), che la ricorrente è stata costretta a presentare per non vedersi trasferita d'ufficio con punteggio “zero”, la stessa ha espresso come preferenze e nell'ordine i seguenti ambiti e province:

AMBITI	
1 CALABRIA AMBITO 0004	50 SICILIA AMBITO 0010
2 CALABRIA AMBITO 0003	51 SICILIA AMBITO 0008
3 CALABRIA AMBITO 0006	52 SICILIA AMBITO 0007
4 CALABRIA AMBITO 0005	53 SICILIA AMBITO 0006
5 CALABRIA AMBITO 0002	54 LAZIO AMBITO 0018
6 CALABRIA AMBITO 0001	55 LAZIO AMBITO 0020
7 CALABRIA AMBITO 0012	56 LAZIO AMBITO 0019
8 CALABRIA AMBITO 0013	57 LAZIO AMBITO 0017
9 CALABRIA AMBITO 0008	58 LAZIO AMBITO 0021
10 CALABRIA AMBITO 0007	59 LAZIO AMBITO 0022
11 CALABRIA AMBITO 0009	60 LAZIO AMBITO 0023
12 CALABRIA AMBITO 0011	61 LAZIO AMBITO 0024
13 CALABRIA AMBITO 0010	62 LAZIO AMBITO 0001
14 BASILICATA AMBITO 0004	63 LAZIO AMBITO 0002
15 BASILICATA AMBITO 0005	64 LAZIO AMBITO 0003
16 BASILICATA AMBITO 0002	65 LAZIO AMBITO 0004
17 BASILICATA AMBITO 0003	66 LAZIO AMBITO 0005
18 BASILICATA AMBITO 0001	67 LAZIO AMBITO 0006
19 CAMPANIA AMBITO 0023	68 LAZIO AMBITO 0007
20 CAMPANIA AMBITO 0024	69 LAZIO AMBITO 0008
21 CAMPANIA AMBITO 0025	70 LAZIO AMBITO 0009
22 CAMPANIA AMBITO 0026	71 LAZIO AMBITO 0010
23 CAMPANIA AMBITO 0027	72 LAZIO AMBITO 0011
24 CAMPANIA AMBITO 0028	73 LAZIO AMBITO 0012
25 CAMPANIA AMBITO 0004	74 LAZIO AMBITO 0013
26 CAMPANIA AMBITO 0005	75 LAZIO AMBITO 0014
27 CAMPANIA AMBITO 0006	76 LAZIO AMBITO 0015
28 CAMPANIA AMBITO 0001	77 LAZIO AMBITO 0016
29 CAMPANIA AMBITO 0002	78 LAZIO AMBITO 0027
30 CAMPANIA AMBITO 0003	79 LAZIO AMBITO 0028
31 CAMPANIA AMBITO 0007	80 MOLISE AMBITO 0001
32 CAMPANIA AMBITO 0010	81 MOLISE AMBITO 0002
33 CAMPANIA AMBITO 0011	82 UMBRIA AMBITO 0003
34 CAMPANIA AMBITO 0008	83 UMBRIA AMBITO 0002
35 CAMPANIA AMBITO 0009	84 UMBRIA AMBITO 0004
36 CAMPANIA AMBITO 0016	85 UMBRIA AMBITO 0005
37 CAMPANIA AMBITO 0017	86 MARCHE AMBITO 0001
38 CAMPANIA AMBITO 0018	87 MARCHE AMBITO 0002
39 CAMPANIA AMBITO 0019	88 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0001
40 CAMPANIA AMBITO 0020	89 TOSCANA AMBITO 0020
41 CAMPANIA AMBITO 0021	90 PUGLIA AMBITO 0022



42 CAMPANIA AMBITO 0022	91 PUGLIA AMBITO 0021
43 SICILIA AMBITO 0013	92 MARCHE AMBITO 0009
44 SICILIA AMBITO 0015	93 MARCHE AMBITO 0010
45 SICILIA AMBITO 0014	94 ABRUZZO AMBITO 0001
46 SICILIA AMBITO 0016	95 ABRUZZO AMBITO 0003
47 SICILIA AMBITO 0012	96 ABRUZZO AMBITO 0006
48 SICILIA AMBITO 0011	97 ABRUZZO AMBITO 0007
49 SICILIA AMBITO 0009	98 TOSCANA AMBITO 0004

PROVINCE	
99 CS CALABRIA AMBITO 0004	133 PT TOSCANA AMBITO 0020
100 CZ CALABRIA AMBITO 0001	134 LI TOSCANA AMBITO 0011
101 VV CALABRIA AMBITO 0013	135 LU TOSCANA AMBITO 0013
102 KR CALABRIA AMBITO 0007	136 MS TOSCANA AMBITO 0016
103 RC CALABRIA AMBITO 0010	137 FO EMILIA ROMAGNA AMBITO 0007
104 ME SICILIA AMBITO 0013	138 RA EMILIA ROMAGNA AMBITO 0016
105 PZ BASILICATA AMBITO 0001	139 RN EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021
106 SA CAMPANIA AMBITO 0023	140 BO EMILIA ROMAGNA AMBITO 0001
107 NA CAMPANIA AMBITO 0019	141 FE EMILIA ROMAGNA AMBITO 0005
108 AV CAMPANIA AMBITO 0002	142 MO EMILIA ROMAGNA AMBITO 0009
109 BN CAMPANIA AMBITO 0006	143 RE EMILIA ROMAGNA AMBITO 0018
110 CE CAMPANIA AMBITO 0008	144 PR EMILIA ROMAGNA AMBITO 0013
111 FR LAZIO AMBITO 0017	145 PC EMILIA ROMAGNA AMBITO 0014
112 LT LAZIO AMBITO 0021	146 GE LIGURIA AMBITO 0001
113 RM LAZIO AMBITO 0001	147 SP LIGURIA AMBITO 0009
114 VT LAZIO AMBITO 0027	148 SV LIGURIA AMBITO 0005
115 RI LAZIO AMBITO 0025	149 IM LIGURIA AMBITO 0007
116 IS MOLISE AMBITO 0004	150 RO VENETO AMBITO 0024
117 CB MOLISE AMBITO 0001	151 MN LOMBARDIA AMBITO 0019
118 AQ ABRUZZO AMBITO 0001	152 PD VENETO AMBITO 0020
119 CH ABRUZZO AMBITO 0006	153 VE VENETO AMBITO 0016
120 PE ABRUZZO AMBITO 0009	154 TV VENETO AMBITO 0012
121 TE ABRUZZO AMBITO 0004	155 TA PUGLIA AMBITO 0021
122 PG UMBRIA AMBITO 0001	156 LE PUGLIA AMBITO 0017
123 TR UMBRIA AMBITO 0004	157 BA PUGLIA AMBITO 0001
124 AP MARCHE AMBITO 0003	158 FG PUGLIA AMBITO 0010
125 MC MARCHE AMBITO 0007	159 BR PUGLIA AMBITO 0011
126 AN MARCHE AMBITO 0001	160 EN SICILIA AMBITO 0011
127 PS MARCHE AMBITO 0009	161 CT SICILIA AMBITO 0006
128 GR TOSCANA AMBITO 0009	162 SR SICILIA AMBITO 0025
129 SI TOSCANA AMBITO 0024	163 PA SICILIA AMBITO 0018
130 AR TOSCANA AMBITO 0001	164 TP SICILIA AMBITO 0027
131 FI TOSCANA AMBITO 0004	165 AG SICILIA AMBITO 0001
132 PI TOSCANA AMBITO 0018	

In sede di valutazione della predetta domanda, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza, ha convalidato gli ambiti e le province prescelte, assegnando all'odierna ricorrente il punteggio base di 51 + 6 per il comune di ricongiungimento, vale a dire Fiumefreddo Bruzio - Provincia Cosenza, Regione Calabria (All.3).



In data 29.07.2016, l'Ufficio ha notificato poi alla ricorrente, mediante posta istituzionale, l'assegnazione (All.4) alla nuova sede scolastica, vale a dire una sede della Provincia di Mantova compresa nell'ambito territoriale Lombardia 0019, non espresso dalla stessa tra le preferenze nella domanda.

Orbene, consultando le tabelle di movimentazione pubblicate sui singoli Uffici scolastici territoriali, si riscontra in maniera lampante come i trasferimenti siano stati realizzati in spregio del CCNI Mobilità 2016/2017 e del generale principio di scorrimento della graduatoria. E difatti, si rileva ictu oculi come concorrenti con punteggio di gran lunga minore della ricorrente, che hanno partecipato alla mobilità per lo stesso ordine di scuola (Primaria), per la stessa tipologia di posto (Comune), per la stessa classe di concorso, nonché per la stessa fase (assegnazione in ambito nazionale – fase C), senza peraltro risultare titolari di alcuno dei criteri di precedenza stabiliti dall'art. 13 del CCNI citato, sono stati assegnati ad ambiti indicati in via di preferenza dalla ricorrente, che in ragione del suo personale punteggio (51+6) avrebbero dovuto essere invece assegnati alla stessa.

*E nello specifico - tralasciando gli ambiti territoriali della Calabria (dei quali si dirà in appresso) indicati in via prioritaria dalla ricorrente, e assegnati in sede di prima movimentazione a due soggetti con precedenza - **nell'Ambito territoriale 0004 Basilicata (Matera), prima preferenza espressa dalla ricorrente dopo la Calabria, risulta assegnata l'insegnante Bigioni Giulia, con 21 punti e senza precedenza** (All.5 - Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo- U.S.P. Matera).*

Analogamente dicasi per gli Ambiti territoriali 0002 e 0001 Basilicata (Potenza), indicati in ordine progressivo di preferenza dalla ricorrente, ai quali risultano assegnati tutti soggetti, senza precedenza, con punteggio inferiore a quello della stessa, e, a titolo esemplificativo, dettagliatamente:

Ambito 0002 – Potenza



Bollettino Rosalba punti n. 48; Bianchini Maria Gerarda punti n. 47; Buono Teresa punti n. 33; Biscione Michelina punti n. 35; Dubla Luciana punti n. 42; D'Aloise Stefano punti n. 32; Di Mare Angela Maria punti n. 33; Deroda Pierangela punti n. 39; Foglia Amalia n. punti 40 e così molti altri;

Ambito 0001 - Potenza

*Brienza Maria Filomena punti n. 25; Cecere Anna punti n. 27; Costantino Fortunata Antonietta punti n. 18; Femminella Antonietta punti n. 12! Etc. (All.6 - **Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo- U.S.P. Potenza**)*

Le operazioni di mobilità innanzi citate non possono non apparire illegittime e gravemente pregiudizievoli dei diritti della ricorrente.

E difatti, il C.C.N.I. e relativi allegati, così come integrato dall'ordinanza ministeriale n. 841 dell'8 Aprile 2016 e dalla normativa di settore prevede che, salve le ipotesi di precedenza che vanno espressamente indicate in graduatoria pubblica, il criterio con il quale vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio;

E, nello specifico l'Allegato 1 al CCNI relativamente alle operazioni di trasferimento della Fase C, stabilisce che “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”

Alla luce del citato quadro normativo, appare evidente come il trasferimento della ricorrente è del tutto illegittimo e contrario ai principi posti a presidio della trasparenza e del buon andamento amministrativo oltre che delle regole dettate per il corretto svolgimento delle operazioni di mobilità.

Non è dato comprendere, infatti, il criterio in base al quale sono stati assegnati gli ambiti e le province in totale sfregio del punteggio nominativo di graduatoria.



Ma vi è di più! Oltre al danno la beffa!

E difatti, la ricorrente, in data 12.08.2016, ha presentato istanza di conciliazione con contestuale reclamo (All.7), denunciando le lamentate irregolarità, ma seppur formalmente inserita nella lista delle conciliazioni, pubblicata sul sito dell'A.T.P. di Cosenza (All.8), e non indicata nelle successive liste delle conciliazioni non soddisfatte, rectius non ammesse (All.9), non è stata però mai convocata, e ciò nonostante i numerosi solleciti rivolti all'A.T.P di Cosenza.

La predetta istanza non ha sortito, quindi, alcun effetto, se non quello pregiudizievole di allungare i tempi dell'odierno ricorso, nell'attesa della sperata conciliazione, con notevole disagio per la ricorrente che, nelle more, ha dovuto prendere servizio a Mantova, sopportando un ingente esborso economico e vedendosi assegnata per 10 ore dell'orario di servizio (All.10), su un posto di sostegno, sebbene avesse fatto richiesta di trasferimento solo su posto comune.

Ebbene, mentre l'istanza della ricorrente non è stata vagliata, le posizioni di altre insegnanti nelle sue medesime condizioni (FASE C - AMBITO NAZIONALE – PRIMARIA - POSTO COMUNE – SENZA PRECEDENZA), ma con punteggio nettamente inferiore risultano invece conciliate con assegnazione ad ambiti territoriali indicati tra le preferenze della ricorrente. (All.11 - Elenco pratiche conciliate), perpetrando un'ulteriore grave e ingiustificata disparità di trattamento a suo danno.

E nello specifico, i diversi A.T.P., tra cui quello di Cosenza, risultano aver proposto in sede di conciliazione spostamenti su ambiti territoriali di interesse della Palumbo e, in dettaglio a titolo esemplificativo:

Tabella n. 1					Dati proposta a seguito richiesta di conciliazione			Dati risultato mobilità		
Regione	Provincia	Cognome	Nome	Fase	Punteggio	Ambito	Tipo posto	Punteggio	Ambito	Tipo posto
Calabria	Cosenza	SERVIDIO	FILOMENA	C	39,00	CAL0000005	AN	39,00	LOM0000006	AN
Calabria	Cosenza	FILOMENA	DANIELA	C	34,00	CAL0000005	AN	34,00	LOM0000011	AN
Marche	Pesaro E	GIORDANO	PAOLA	C	28,00	CAL0000003	AN	22,00	VEN0000003	AN



	Urbino										
Umbria	Perugia	VIOLA	EVELINA	C	26,00	CAL0000005	AN	20,00	LOM0000029	AN	
Calabria	Cosenza	CERRA	GILDA	C	24,00	CAL0000005	AN	24,00	LOM0000014	AN	
Calabria	Cosenza	FERRATO	TERESA	C	24,00	CAL0000005	AN	24,00	EMR0000010	AN	
Calabria	Cosenza	REALE	ALESSANDR A	C	24,00	CAL0000005	AN	18,00	EMR0000006	AN	
Calabria	Cosenza	CAPANO CAUTERUCCIO	AMALIA	C	20,00	CAL0000005	AN	20,00	PIE0000002	AN	
Lombard ia	Como	MAZZEI	LUCREZIA	C	19,00	CAL0000003	AN	13,00	LOM0000011	AN	
Calabria	Cosenza	CARUSO	TERESA LUCIA	C	18,00	CAL0000005	AN	18,00	PIE0000004	AN	
Lombard ia	Milano	SERVIDIO	CARMELA	C	18,00	CAL0000005	AN	12,00	LOM0000028	AN	
Calabria	Cosenza	SANTOSUOSS O	ANNA	C	12,00	CAL0000005	AN	12,00	LOM0000024	AN	
Emilia- Romagn a	Modena	TARSITANO	MARIA AMALIA	C	12,00	CAL0000005	AN	12,00	UMB0000002	AN	
Lombard ia	Milano	PULICE	ROSARIA	C	12,00	CAL0000006	AN	12,00	LOM0000026	AN	
Toscana	Livorno	SCALZO	MARIA	C	12,00	CAL0000005	AN	12,00	LOM0000001	AN	

Quelli innanzi elencati sono tutti insegnanti con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, che senza essere titolari di alcuna delle precedenzae previste dall'art. 13 del CCNI, per come si riscontra dal bollettino dei movimenti Nazionali (All.12), sono risultati, a seguito dei tentavi di conciliazione destinatari delle sedi Calabresi scelte in via di prima preferenza dalla Palumbo.

Non risulta dunque intellegibile il criterio utilizzato ai fini della selezione e trattazione delle istanze di conciliazione presentate a seguito della pubblicazione della movimentazione nazionale, solo in parte soddisfatte.

Alla luce di quanto detto, non vi può essere alcun dubbio sul diritto della ricorrente, in ragione del suo punteggio, ad essere assegnata all'Ambito Territoriale 0003 Calabria (Cosenza) – sul quale a seguito di conciliazione risultano essere state assegnate Mazzei Lucrezia con punti 19,00 e Giordano Paola con punti 28,00, o ad altro Ambito Territoriale della Calabria ovvero all'Ambito territoriale 0004 Basilicata (Matera), e non certamente in Lombardia.



Appare dunque evidente la sussistenza del fumus boni iuris.

Sussiste altresì il periculum in mora.

E infatti, mentre docenti con punteggio inferiore e senza precedenza si sono visti assegnare i posti scelti in via di preferenza dalla ricorrente, la stessa si è vista trasferire su una sede distante circa 1000 km dal proprio nucleo familiare, residente a Fiumefreddo Bruzio, e soprattutto dai propri figli.

La ricorrente infatti è mamma di tre bambini tutti di età inferiore a 12 anni e uno, in particolare, di soli 6 anni, il tutto per come risulta dalla domanda di mobilità e dalla successiva convalida nella quale le è stato attribuito il punteggio aggiuntivo per figli minori (tra l'altro in misura errata di 6 anziché di 10), nonché dalla dichiarazione dei redditi (All.13). In ragione del trasferimento infatti, la sig.ra Palumbo, non può, a causa dell'eccessiva distanza, prendersi cura dei propri bambini e partecipare alla loro crescita educativa e personale, che resta affidata integralmente ed unicamente al padre.

Ma vi è di più!

La figlia più piccola, Rebecca Petrungaro, a causa dell'allontanamento materno, soffre di attacchi di insonnia e enuresi notturna, come risulta dalla certificazione medica che si allega (All.14).

L'irreparabilità del danno è dunque di palmare evidenza e deriva dalla pesante incidenza del trasferimento a notevole distanza sulla sfera personale, familiare e sociale dell'istante, danno che è insuscettibile di risarcimento per equivalente. (Trib. Taranto sentenza del 20.09.2016; Tribunale Trani Ordinanza del 16.09.2016) (All.15).»

- In data 01.02.2017, si costituiva il Ministero resistente, depositando in udienza memoria difensiva e relativo fascicolo di parte, con i quali, difendendo il criterio utilizzato per i trasferimenti, vale a dire quello dell'ordine delle preferenze espresse in luogo di quello del più alto punteggio, chiedeva il rigetto del ricorso cautelare per insussistenza dei presupposti di legge.



- Alla predetta udienza, il G.I., sentite le parti, si riservava.
- A scioglimento della riserva, con l'ordinanza del 04.02.2017, il Tribunale di Mantova, Sez. lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Simona Gerola, rigettava il ricorso d'urgenza promosso dalla sig.ra Palumbo Debora, in quanto carente, a suo dire, sotto il profilo del *periculum in mora*, ritenuto per l'appunto insussistente.

Ed in particolare, si legge nel provvedimento impugnato *«Nella fattispecie, la ricorrente ha allegato, in punto di periculum in mora, l'irreparabile pregiudizio per il nucleo familiare derivante dall'allontanamento della stessa dai tre figli minorenni, la più piccola dei quali a causa del trasferimento della mamma soffrirebbe di attacchi di insonnia e enuresi notturna.*

Si ritiene che non possa valere ad integrare la sussistenza del requisito richiesto la mera circostanza che l'assegnazione ad una sede di lavoro lontana da quella di residenza comporti disagi di natura personale e la necessità di ripensare la propria organizzazione familiare, tanto più che la stessa partecipazione al piano di mobilità straordinario aperto a tutti gli ambiti nazionali faceva presumere come altamente probabile l'assegnazione ad un ambito territoriale diverso da quello di residenza e che e' ancora in vigore l'art. 12 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico degli impiegati civili dello Stato), il quale prevede, l'obbligo di residenza anagrafica presso il comune ove il dipendente ha la sede di servizio, salvo autorizzazione per rilevanti ragioni .

La ricorrente non ha neppure allegato l'inamovibilità del coniuge e, pertanto, per quanto è dato di sapere in questa fase sommaria, non vi sono elementi ostativi ad un trasferimento (temporaneo /definitivo) dell'intero nucleo familiare presso la sede di lavoro della stessa .

L'eventuale pregiudizio di carattere patrimoniale, come è noto, non è irreparabile.

Si osserva infatti che i figli della ricorrente sono tutti e tre piccoli (11,10 e 6 anni) e, perciò', più' facilmente in grado di adattarsi a un nuovo contesto abitativo in quanto meno "radicati" nell'ambiente nativo di quanto potrebbero esserlo figli adolescenti o maggiorenni.



Quanto alla figlia piu' piccola, alla quale è stata diagnosticata insonnia e enuresi notturna, si rileva che appare scarsamente verosimile che detti disturbi siano stati causati dalla lontananza della mamma posto essi che sono stati certificati in data 7.10.2016 , l'anno scolastico è iniziato il 14.9.2016 , la ricorrente dal 12 settembre al 17 ottobre è stata assente per malattia (cfr doc 1 di parte convenuta) con la conseguenza che è altamente probabile che abbia passato il periodo di congedo per motivi di salute presso la propria dimora/residenza familiare e , quindi , accanto alla piccola .

Vi è da aggiungere che l'art. 700 c.p.c. richiede il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere un diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile , presupposto insussistente anche in quanto la causa di merito , vertente su questioni di mero diritto, avrebbe potuto essere decisa in tempi ragionevoli.

Vi è da aggiungere , incidentalmente , che la ricorrente ha atteso il 13.12.17 per promuovere il procedimento d'urgenza mentre le ragioni che nella prospettazione attorea configurano il "periculum" sussistevano gia' a settembre 2016 , anzi, in epoca antecedente atteso che ella ha appreso che sarebbe stata trasferita a Mantova il 29.7.2016 .

Da ultimo si osserva che verosimilmente il vincolo triennale di permanenza nella sede di prima assegnazione sarà rimosso , con la conseguenza che la ricorrente probabilmente potrà' partecipare ad una nuova procedura di mobilità ; che mancano poco piu' di quattro mesi alla fine dell'anno scolastico ed, infine, che la ricorrente è a casa in malattia dal 9.1.2017.

Attesa l'insussistenza del requisito del periculum in mora , risulta assorbita ogni questione relativa al profilo del fumus boni iuris»

Avverso l'ordinanza *de qua*, che si palesa illogica, ingiusta e infondata nelle motivazioni, la sig.ra Palumbo Debora, come rappresentata, difesa e domiciliata, propone reclamo per i seguenti



MOTIVI

A. Sul Periculum in mora

Dall'ordinanza impugnata e sopra fedelmente trascritta, emerge chiaramente che il giudice di prime cure, ha ritenuto di non poter concedere la tutela d'urgenza invocata dalla ricorrente per carenza del *periculum in mora*.

Il periculum risulterebbe mancante per diversi ordini di ragioni, tutti però assolutamente infondati poiché dedotti dal giudice sulla base di un proprio convincimento personale non suffragato da alcuna prova a suo supporto, ma fondato su mere supposizioni e valutazioni, e, comunque contrario all'orientamento espresso dallo stesso giudice in altre cause aventi il medesimo oggetto.

Ma procediamo per gradi!

In primis il giudice di prime cure ritiene che non può integrare il predetto requisito la circostanza, allegata dalla ricorrente, dell'irreparabile pregiudizio per il suo nucleo familiare derivante dalla sua assegnazione ad una sede distante più di 1000 chilometri dalla sua residenza e in particolare dai tre figli minori, di cui una di soli sei anni, non potendo considerarsi ai fini dell'irreparabilità del danno i disagi di natura personale e la necessità di ripensare la propria organizzazione familiare, e ciò anche perché la stessa partecipazione al piano di mobilità straordinario aperto a tutti gli ambiti nazionali faceva presumere come altamente probabile l'assegnazione ad un ambito territoriale diverso da quello di residenza.

Inoltre, non essendo stato allegata l'inaffidabilità del coniuge, ben potrebbe trasferirsi a Mantova l'intero nucleo familiare della ricorrente anche perché i figli, essendo piccoli, sarebbero maggiormente in grado di adattarsi ad un nuovo contesto abitativo più di quanto potrebbero fare figli adolescenti o maggiorenni.

Ebbene, tralasciando le considerazioni di carattere socio-psico-pedagogico, sulla maggiore o minore capacità di adattamento dei minori al nuovo contesto sociale, in quanto non di competenza dello scrivente difensore e degli operatori del diritto in genere, e, comunque, non rilevanti ai



fini dell'integrazione o meno del *periculum in mora*, risultano invece necessarie ulteriori precisazioni.

Innanzitutto, deve rimarcarsi come la partecipazione alla mobilità nazionale sia frutto non di una scelta libera della ricorrente, ma di un percorso obbligatorio previsto dalla legge. E che comunque, anche se prevedibile l'assegnazione ad una sede diversa da quella di residenza, la ricorrente mai avrebbe potuto immaginare di essere assegnata a 1000 km di distanza e su una sede non indicata tra le 100 preferenze dalla stessa espresse nella domanda di mobilità.

Si aggiunga che in ragione del proprio personale punteggio, vale a dire 51+6, la ricorrente si aspettava di essere assegnata ad una sede molto più prossima alla sua residenza, dalla quale poter almeno viaggiare con maggiore frequenza e facilità, ed invece si è vista sorpassare da colleghe con punteggio di gran lunga minore al suo, evento certamente non prevedibile!

Inoltre, appare assolutamente irragionevole pensare che a causa di un illegittimo trasferimento debba spostarsi l'intero nucleo familiare definitivamente, o ancor peggio temporaneamente, sulla sede di assegnazione della ricorrente distante, si ripete, centinaia di chilometri dalla propria abitazione familiare, di proprietà, per abitare in affitto per un non meglio precisato periodo.

In ogni caso il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che i suindicati elementi allegati dalla ricorrente non siano idonei a integrare il ricorrere di un pregiudizio grave e irreparabile in quanto suscettibili di eventuale ristoro economico.

I pregiudizi lamentati dalla Palumbo infatti non sono suscettibili di alcun risarcimento, in quanto il mancato accoglimento dell'istanza cautelare incide su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art.30 Cost.), la tutela della maternità e dell'infanzia (art. 31 Cost.) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.).

E' infatti orientamento unanime, tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto in quella di merito, formatasi proprio su questioni analoghe a quella oggetto dell'odierno giudizio, quello



secondo il quale “ *In caso di trasferimento, sussiste il “periculum in mora” necessario per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione non risarcibili per equivalente* (**Trib. Brindisi, Ord. 11.10.2016; Trib. Roma, 26.01.2000**).

Ed ancora “ *notoriamente, il trasferimento di un componente della famiglia, nella specie la ricorrente, madre di un figlio in età scolare, comporterebbe un vulnus non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare.*” “*In altri termini, il mancato subitaneo accoglimento della presente domanda, pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell’istante, danni, come tali, non suscettibili di ristoro per equivalente.*”(**Trib. Pavia, Ordinanza del 9.11.2016 – RGN. 1416/2016**).

In senso analogo: **Ex Multis Trib. Crotone Ord. 28.10.2016 – RGN. 2662/2016-1; Trib. Lecce, Ord. 21/11/2016 – RGN 11426/16; Trib. Napoli Nord Ord. 31.10.2016 ; Trib. Ravenna Ord. 22.11.2016; Tribunale di Rimini Ord. 28.01.2017; Trib. Nocera Inferiore ord. 13.10.2016; Trib. Vicenza Ord. 12.11.2016**

Ed ancor meglio!

Lo stesso Tribunale di Mantova, nella persona della stessa dott.ssa Gerola, nella analoga causa R.G.N 540/2016 promossa da altra insegnante con punteggio pari a 16 (la reclamante ne vanta 51!) adottava ordinanza del 24/10/2016 del seguente tenore “ *PARE SUSSISTERE ANCHE IL PERICULUM IN MORA GIACCHÈ L’IRREPARABILITÀ DEL DANNO , SICCOME INSUSCETTIBILE DI RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE DERIVA ALLA PESANTE INCIDENZA DI UN TRASFERIMENTO A 800 KM DAL LUOGO DI RESIDENZA SULLA SFERA PERSONALE , FAMIGLIARE E SOCIALE DELLA RICORRENTE , LA QUALE OLTRE AD ESSERE CONIUGATA, HA UN BIMBO DI 5 ANNI E PARE ESSERE L’UNICA VERA FONTE DI SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA.*



Non vi è chi non veda quindi come l'ordinanza impugnata sia illogica, ingiusta e ingiustificata!

L'ordinanza *de qua* appare destituita di qualsivoglia fondamento anche nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che “*APPARE SCARSAMENTE VEROSIMILE*” che i disturbi della figlia minore, insonnia ed enuresi notturna, siano stati causati dalla lontananza della mamma posto che gli stessi sono stati certificati in data 7.10.2016 e che la ricorrente dal 12.09.2016 al 17.10.2016 è stata assente per malattia, “*con la conseguenza che è ALTAMENTE PROBABILE che abbia passato il periodo di congedo per motivi di salute presso la propria dimora/residenza familiare e , quindi , accanto alla piccola.*”

Orbene, non vi è chi non veda come la suddetta motivazione - valutativa o meglio presuntiva, in quanto formulata in termini probabilistici - non solo non risulta fondata su idonea documentazione scritta, necessaria per poter fare affermazioni del tenore di quelle citate, ma addirittura appare incauta, in quanto si spinge sino a smentire un giudizio medico, opportunamente, certificato, il tutto solo sulla base di proprie personali convinzioni.

Anche l'affermazione secondo la quale il *periculum* risulta insussistente in quanto la causa di merito, vertente su questioni di mero diritto, avrebbe potuto essere decisa in tempi ragionevoli, appare priva di pregio.

E ciò, non solo in ragione dei precedenti già richiamati, anche dello stesso giudice, ma soprattutto in considerazione del fatto che il ricorso d'urgenza proposto dalla ricorrente è stato istaurato in corso di causa per la quale l'udienza di merito è stata fissata *ab illo tempore* per il 06.06.2017. Non può pertanto non apparire evidente come attendere la fine dell'anno scolastico solo per la prima udienza non sia proprio un tempo ragionevole.

Anche quanto all'inciso secondo il quale la ricorrente ha atteso il 13.12.17 per promuovere il procedimento d'urgenza mentre le ragioni che nella prospettazione attorea configurano il “*periculum*” sussistevano già a settembre 2016 , anzi, in epoca antecedente atteso che ella ha



appreso che sarebbe stata trasferita a Mantova il 29.7.2016, sebbene assolutamente irrilevante, deve comunque evidenziarsi, per completezza difensiva, che l'odierna reclamante aveva già nel ricorso introduttivo spiegato le ragioni dell'attesa nell'instaurazione della causa *de qua*, allegando la discriminazione dalla stessa subita anche in sede di trattazione delle conciliazioni. Questa difesa infatti deduceva *“la ricorrente, in data 12.08.2016, ha presentato istanza di conciliazione con contestuale reclamo (All.7), denunciando le lamentate irregolarità, ma seppur formalmente inserita nella lista delle conciliazioni, pubblicata sul sito dell'A.T.P. di Cosenza (All.8), e non indicata nelle successive liste delle conciliazioni non soddisfatte, rectius non ammesse (All.9), non è stata però mai convocata, e ciò nonostante i numerosi solleciti rivolti all'A.T.P di Cosenza. La predetta istanza non ha sortito, quindi, alcun effetto, se non quello pregiudizievole di allungare i tempi dell'odierno ricorso, nell'attesa della sperata conciliazione, con notevole disagio per la ricorrente che, nelle more, ha dovuto prendere servizio a Mantova, sopportando un ingente esborso economico e vedendosi assegnata per 10 ore dell'orario di servizio (All.10), su un posto di sostegno, sebbene avesse fatto richiesta di trasferimento solo su posto comune.”*

Appare evidente come sul punto non possa aggiungersi altro.

Il Giudice di prime cure conclude poi affermando che *“VEROSIMILMENTE il vincolo triennale di permanenza nella sede di prima assegnazione sarà rimosso, con la conseguenza che la ricorrente PROBABILMENTE potrà' partecipare ad una nuova procedura di mobilità; che mancano poco piu' di quattro mesi alla fine dell'anno scolastico ed, infine, che la ricorrente è a casa in malattia dal 9.1.2017.”*

Ebbene, non si comprende come possa un evento futuro e ipotetico far venire meno il *periculum*, anche in considerazione del fatto che, pur rimosso il vincolo, la partecipazione della ricorrente ad una nuova eventuale procedura di mobilità non è certa, ma come correttamente asserito dal giudice, solo probabile! Così come non si comprende la ragion per cui, solo perché



mancono quattro mesi alla fine dell'anno scolastico, la ricorrente dovrebbe continuare a subire un ingiusto pregiudizio, per un tempo che è tutt'altro che breve.

Non si riesce, infine, a cogliere la rilevanza dello stato di malattia della ricorrente, il quale, a parere della scrivente difesa, non può avere alcuna incidenza sulla sussistenza o meno del *periculum!*

Alla luce di quanto su esposto non può non considerarsi sussistente il lamentato *periculum in mora* e rendersi pertanto necessaria la revoca dell'ordinanza opposta.

B. Sul Fumus Boni Iuris

Il requisito del *fumus boni iuris* - sul quale il giudice di prime cure non si è pronunciato ritenendo la questione assorbita per insussistenza del *periculum*, - deve ritenersi sussistente sulla base di tutte le motivazioni in fatto e in diritto espresse nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e sopra analiticamente riprodotte e trascritte, nonché alla luce di tutti i precedenti in materia innanzi citati.

Il M.I.U.R. infatti costituendosi in giudizio non ha dedotto, prodotto o allegato alcun elemento idoneo a confutare la ricostruzione resa dalla ricorrente.

E nello specifico, non ha documentato che i docenti, con punteggio inferiore, trasferiti sugli ambiti indicati nel ricorso ed espressi in via di preferenza dalla ricorrente, vantassero un titolo di precedenza ovvero di priorità (in quanto partecipanti ad una fase diversa della mobilità), limitandosi al contrario a sostenere la legittimità del proprio operato.

Il MIUR, dunque, non ha affatto disconosciuto che la ricorrente per quanto concerne l'ambito territoriale nel quale ambisce essere trasferita ha un punteggio superiore rispetto ai docenti risultanti assegnatari all'esito delle operazioni di mobilità, ma ritiene che i detti trasferimenti siano comunque corretti perché il criterio utilizzato è rappresentato dall'ordine delle preferenze espresso e non dal punteggio posseduto.



In particolare, il MIUR ritiene che quanto all'Ambito territoriale 003 Calabria espresso quale prima preferenza dalla ricorrente gli unici due posti disponibili sono stati assegnati a due insegnanti con precedenza e, dunque, non spettanti alla ricorrente.

Ebbene, la suddetta circostanza è pacifica tra le parti, in quanto già dedotta dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, tuttavia, l'odierna reclamante si doleva e si duole del fatto che sull'ambito all'Ambito Territoriale 0003 Calabria (Cosenza) – a seguito di conciliazione risultano essere state assegnate Mazzei Lucrezia con punti 19,00 e Giordano Paola con punti 28,0 e dunque docenti senza precedenza e con un punteggio inferiore al suo, la cui istanza di conciliazione invece non è stata minimamente vagliata.

Quanto agli altri ambiti indicati dalla ricorrente invece, vale a dire Basilicata 0004, 0001 e 0002 il MIUR si limita a sostenere che essendo stati questi indicati dalla ricorrente come preferenze in una posizione meno avanzata deve soccombere rispetto alle colleghe, con punteggio minore, ma che le hanno indicate in posizione prioritaria.

Sul punto, la giurisprudenza di merito, in generale, e **il Tribunale di Mantova, Sez. lavoro, Dott.ssa Gerola, Ordinanza del 24/10/2016**, in particolare, si è espressa nei seguenti termini *“La tesi non convince poiché l'assunto secondo il quale l'ordine di preferenze costituisce il criterio primario e il “punteggio” costituisce un criterio meramente suppletivo non è supportato da alcuna disposizione di legge o di contratto collettivo.*

L'art. 3 dell'Allegato A al CCNI per quanto concerne la fase C prevede uno specifico ordine delle operazioni dei movimenti e all'ultimo posto vi sono, ovviamente, i trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, come la ricorrente.
Detto articolo prevede espressamente che l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di quest'ultima categoria di docenti è dato dal più alto punteggio.”

Ebbene, nel caso di specie è documentalmente provato, e comunque pacifico, che nell'ambito Calabria 0003 indicato dalla ricorrente come prima preferenza in sede di



conciliazione sono stati assegnati docenti, partecipanti alla stessa fase di mobilità, senza precedenza e con un punteggio di gran lunga inferiore rispetto alla ricorrente(51+6).

Inoltre risulta documentalmente provato che negli ulteriori ambiti indicati dalla ricorrente, Basilicata 0004, 0001 e 0002, rispettivamente quali seconda, terza e quarta preferenza, risultano assegnati diversi docenti con punteggi inferiori a quelli della ricorrente.

Pertanto, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello meritocratico e non avendo il Ministero assolto all'onere di allegare e provare che i posti pretesi dalla ricorrente non potevano essere a lei assegnati (perché per esempio i docenti con un punteggio inferiore al proprio avevano titoli di precedenza o hanno partecipato alla mobilità in una fase da considerarsi con priorità rispetto alla fase C), deve ritenersi sussistere il *fumus boni iuris*.

Tutto ciò premesso l'odierna reclamante come in epigrafie meglio rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'On.le Collegio, fissata l'udienza di comparizione delle parti, voglia, in accoglimento del presente reclamo, revocare l'impugnata ordinanza, e conseguentemente **ACCOGLIERE la seguente domande cautelare**, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, sospendere l'assegnazione operata illegittimamente dal MIUR - Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia/ Ambito Territoriale della Provincia di Mantova, assegnandola anche temporaneamente e con riserva presso l'Ufficio Scolastico Regionale Calabria / Ambito Territoriale 0003 della Provincia di Cosenza e/o comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

Con vittoria di spesa e competenze di lite di entrambe le fasi del giudizio.



Si depositano:

- Ordinanza reclamata;
- Copia fascicolo procedimento d'urgenza RG.N. 733/2016-1;
- **Ordinanze Tribunale di Mantova, dott.ssa Gerola, nella analoga causa R.G.N 540/2016, del 24/10/2016;**
- Trib. Brindisi, Ord. 11.10.2016;
- Trib. Roma, 26.01.2000;
- Trib. Pavia, Ordinanza del 9.11.2016 – RGN. 1416/2016;
- Trib. Crotone Ord. 28.10.2016 – RGN. 2662/2016-1;
- Trib. Lecce, Ord. 21/11/2016 – RGN 11426/16;
- Trib. Napoli Nord Ord. 31.10.2016 ;
- Trib. Ravenna Ord. 22.11.2016;
- Tribunale di Rimini Ord. 28.01.2017;
- Trib. Nocera Inferiore ord. 13.10.2016;
- Trib. Vicenza Ord. 12.11.2016

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito della ricorrente, risultante dall'ultima dichiarazione, non supera i limiti previsti dal comma 1 bis dell'art 9 del D.P.R. 115/2002 e, pertanto, il presente atto è esente da bolli e diritti.

Salvis Iuribus

Cosenza, lì 13.02.2017

Avv. Concetta Piacente

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)**



PREMESSO

Che tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo per tutti gli ambiti territoriali italiani del Ministero resistente, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso della ricorrente che in virtù dell'accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione e dunque sono tutti potenziali controinteressati;

Che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Che il ricorso ex art. 700 c.p.c, ricorso n. 733/2016-1 RG pendente innanzi al Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, è già stato notificato ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con l'autorizzazione dello stesso giudice di prime cure.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Collegio adito, valutata l'opportunità di autorizzare, la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., oppure mediante la notifica a mezzo affissione negli spazi dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza destinati alla comunicazione al personale docente,

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL SUESTESO RECLAMO

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del M.I.U.R. sull'area "Atti di Notifica" e, mediante la notifica a mezzo affissione negli spazi dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Calabria e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, destinati alla comunicazione al personale docente, di conseguenza, voglia ordinare all'Amministrazione di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione entro il termine perentorio di 10 giorni dal



ricevimento della notifica del reclamo e del decreto di fissazione d'udienza, con deposito della prova di avvenuta pubblicazione entro il successivo termine di 5 giorni dal primo adempimento;

- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notifiche presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Mantova ovvero presso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Cosenza, 13.02.2017

Avv. Concetta Piacente

